

**SCRITTURA PRIVATA TRA L'ASL VCO E LA SOCIETA' COOPERATIVA PEDIACOOOP PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA PEDIATRICA PRESSO IL  
PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA**

**T R A**

A.S.L. VCO con sede in Via Mazzini, 1 - 28887, Omegna (VB), Codice Fiscale e Partita IVA 00634880033, indirizzo PEC [protocollo@pec.aslvco.it](mailto:protocollo@pec.aslvco.it) legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giovanni CARUSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale dell'ASL, che interviene nel presente atto in applicazione della delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**e**

Pediacoop, con sede legale in Via Giuseppe Romita, 18, 28845, Domodossola (VB), Codice Fiscale e Partita Iva 02465290035, indirizzo PEC [pediacoop@pec.it](mailto:pediacoop@pec.it), legalmente rappresentata dal Dott. Giuseppe PESSINA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale di Pediacoop;

**PREMESSO CHE**

Nell'attuale contesto organizzativo l'applicazione di modelli di turnistica rispettosi della norma comunitaria determina l'impossibilità di garantire l'apertura di alcuni servizi sanitari e in particolare, dell'attività di Pediatria presso il Presidio Ospedaliero di Verbania, che si trova nell'impossibilità di svolgere tutte le attività di competenza per l'inadeguatezza del proprio organico medico;

A seguito dell'entrata in vigore della legge 161/2014, si applicano a pieno titolo anche alla dirigenza sanitaria tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 66/03 e, in particolare, la previsione dell'art. 7, comma 1, del decreto, secondo la quale *"il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo continuativo, ogni 24 ore"*;

Pur avendo avviato tutte le possibili misure di adeguamento dell'organico con gli strumenti ordinari, in considerazione della necessità e dell'urgenza, l'A.S.L. VCO si trova nelle necessità di ricorrere temporaneamente ad un servizio di supporto esterno;

L'art. 36, 2° comma, lett. a), D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), consente l'affidamento diretto di contratti di importo inferiore da euro 40.000,00 (al netto di I.V.A.), nel caso di specie adeguatamente motivato dalle considerazioni contenute nei precedenti paragrafi;

Pediacoop ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare tale servizio di supporto esterno;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - OGGETTO**

Il servizio consiste in attività di assistenza medica finalizzata a garantire un continuativo supporto pediatrico presso il Presidio Ospedaliero di Verbania.

A tal fine Pediacoop opera mediante medici con elevata esperienza in Pediatria, per l'effettuazione di turni di assistenza medica articolati come segue:

- Turni di Guardia Attiva: notturni feriali, diurni e notturni prefestivi e festivi. Dalle 20,00 alle 08,00 e dalle 08,00 alle 20,00. I turni di guardia attiva diurni feriali potranno essere effettuati solo in caso di assoluta necessità e con la possibilità di suddividerli in turni della durata di 6 ore, con un compenso orario di € 50,00

Durante tali turni i medici di Pediacoop svolgeranno attività assistenziali pediatriche presso il Reparto di Pediatria, comprese consulenze DEA, attenendosi alle linee guida ed ai protocolli assistenziali della SOC Pediatria di Verbania, nonché alle Linee Guida Nazionali ed Internazionali relative all'assistenza pediatrica.

Il personale medico impiegato disporrà di elevata esperienza professionale, comprovata dal curriculum formativo e professionale che Pediacoop invierà ad A.S.L. VCO, prima dell'avvio del servizio. Tale personale non dovrà trovarsi in situazione di incompatibilità verso l'A.S.L. VCO medesima.

La turnazione sarà predisposta da Pediacoop e soggetta ad approvazione da parte del Direttore della S.O.C. Pediatria.

L'attestazione dell'attività svolta verrà comprovata mediante fogli presenza, debitamente sottoscritti, che verranno mensilmente trasmessi da Pediacoop all'A.S.L. VCO.

Il Direttore della SOC Pediatria invierà al referente di Pediacoop entro il 20 del mese precedente le necessità dei turni di guardia attiva da ricoprire nel mese successivo per un numero massimo - di norma - di 176 ore.

**ART. 2 - CORRISPETTIVO**

A.S.L. VCO corrisponderà a Pediacoop, come corrispettivo un compenso orario onnicomprensivo:

- di € 70,00 durante i turni di guardia attiva: notturni feriali e diurni e notturni prefestivi e festivi. Dalle 20,00 alle 08,00 e dalle 08,00 alle 20,00.
- di € 50,00 durante i turni di guardia attiva diurni feriali, richiesti in caso di assoluta necessità e con la possibilità di suddividerli in turni della durata di 6 ore.

Le prestazioni sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 18 DPR 633/1972<sup>1</sup>. L'A.S.L. VCO corrisponderà a Pediacoop un'indennità di coordinamento mensile pari a € 400,00 + I.V.A. per i servizi amministrativi.

<sup>1</sup> "Sono esenti dall'imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze"

### ART. 3 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture relative al servizio prestato da emettersi a cura di Pediacoop dovranno riportare numero e data della delibera di affidamento, n. CIG, e dovranno pervenire in modalità elettronica secondo le norme vigenti.

Ai sensi del decreto legislativo 231/2002, i pagamenti dovuti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche, fatta salva l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura. Per eventuali ritardati pagamenti sarà applicato il saggio di interesse nella misura legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile.

Ai sensi della legge 136/2010, Pediacoop assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed inoltre si impegna a dare immediata comunicazione all'A.S.L. VCO ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede Pediacoop della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente), ove presente tale controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Pediacoop dovrà comunicare all'indirizzo PEC [protocollo@pec.aslvco.it](mailto:protocollo@pec.aslvco.it) il numero di conto corrente bancario o postale dedicato ed i dati identificativi dei soggetti che operano presso quel conto.

### ART. 4 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PRIVACY

Il Direttore della SOC Pediatria provvederà a nominare ogni medico di Pediacoop che presterà attività presso l'A.S.L. VCO "incaricato temporaneo del trattamento dati", secondo le modalità previste in azienda in materia di privacy.

Ai medici di Pediacoop, nominati "incaricati temporanei del trattamento dati", saranno fornite le credenziali necessarie per l'accesso ai programmi informatici utilizzati per la refertazione e la gestione del paziente, secondo le istruzioni fornite dal CED.

Ai medici di Pediacoop, nominati "incaricati temporanei del trattamento dati", saranno altresì fornite specifiche istruzioni operative per l'accesso ai locali, alla strumentazione e alla documentazione necessarie per l'espletamento dell'attività.

### ART. 5 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

A.S.L. VCO garantisce che l'attività oggetto del presente contratto si svolge presso strutture aziendali che rispettano le disposizioni normative ad esse applicabili e, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni sono idonee ed adeguate ai sensi del decreto legislativo 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza del lavoro).

Sarà cura di A.S.L. VCO fornire l'abbigliamento e i dispositivi di protezione individuali necessari per lo svolgimento dell'attività, senza oneri per Pediacoop.

Tutte le attività svolte da Pediacoop dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D. Lgs. 9.4.2008, n. 81, in materia di PREVENZIONE INFORTUNI e IGIENE DEL LAVORO, e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.



## ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. DEL

Il personale impiegato da Pediacoop dovrà risultare in possesso di certificazione rilasciata dal proprio Medico Competente attestante l'idoneità alle mansioni da svolgere, comprensiva dell'effettuazione di turni notturni.

Pediacoop può richiedere all'ASL l'effettuazione della visita di idoneità predetta presso i competenti Servizi Aziendali con oneri a proprio carico.

In relazione alla tipologia del servizio previsto dal presente Capitolato Speciale, l'A.S.L. promuove la cooperazione ed il coordinamento in tema di sicurezza e prevenzione infortuni, elaborando il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, 3° comma, D. Lgs. 9.4.2008, n. 81: l'A.S.L. VCO ed il Direttore della SOC Pediatria, forniranno la necessaria informazione in merito al comportamento da adottare relativamente all'accesso a zone a rischio specifico, al comportamento in caso di infortunio sul lavoro, alle procedure di sicurezza ed emergenza e ad ogni altra situazione o condizione rilevante ai fini della tutela e sicurezza sul luogo di lavoro.

### ART. 6 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'A.S.L. VCO provvede alla copertura assicurativa del personale medico che effettua l'attività oggetto di convenzione con idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi, limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie. L'A.S.L. VCO provvede alla copertura assicurativa per infortuni, limitatamente al rischio in itinere, per i dirigenti sanitari che effettuano prestazioni professionali presso l'Azienda stessa.

Sarà cura ed onere di Pediacoop garantire che i medici che effettuano le prestazioni provvedano alla stipula di idonee polizze assicurative per RCT (con massimale non inferiore ad € 1.500.000,00).

### ART. 7 - TRATTAMENTO DATI DEI CONTRAENTI


Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali raccolti per l'esecuzione del presente contratto vengono trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

### ART. 8 – DURATA E RECESSO ANTICIPATO

Il presente contratto ha durata dalla data di sottoscrizione sino al 31 marzo 2018 per un numero massimo, di norma, di 176 ore mensili di guardia attiva. L'A.S.L. VCO potrà recedere anticipatamente dal servizio in caso di violazione delle norme deontologiche, delle disposizioni in materia di privacy e di sicurezza del lavoro e del codice di comportamento, richiamato al successivo art. 9, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Il servizio potrà altresì essere risolto anticipatamente, con un preavviso di soli 7 giorni, senza onere alcuno per l'azienda, in presenza di successive disposizioni nazionali e/o regionali o di riorganizzazioni aziendali.

Pediacoop ha facoltà di recedere dal presente contratto con preavviso minimo di 15 giorni.



4

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. DEL

**ART. 9 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Pediacoop si impegna all'accettazione del Codice di comportamento dell'A.S.L. VCO e delle disposizioni vigenti in materia per i dipendenti della P.A..

**ART. 10 - CONTROVERSIE**

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dal presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente il Foro di Verbania.

**ART. 11 – ONERI FISCALI E SPESE DI REGISTRAZIONE**

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/1986 con spese a carico del richiedente la registrazione. La presente scrittura privata viene redatta in duplice originale e conservata agli atti di ciascun contraente.

Letto, approvato, sottoscritto.

Omegna, .....

Per l'A.S.L. VCO - Il Direttore Generale  
(dott. Giovanni CARUSO)

Per Pediacoop – Il Legale Rappresentante  
(dott. Giuseppe PESSINA)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del codice civile, le parti dichiarano di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole di cui agli articoli 3 (Fatturazione e pagamenti) 6 (Responsabilità e Assicurazioni) 8 (Durata e Recesso anticipato) 10 (Foro competente)

Omegna, .....

Per l'A.S.L. VCO - Il Direttore Generale  
(dott. Giovanni CARUSO)

Per Pediacoop – Il Legale Rappresentante  
(dott. Giuseppe PESSINA)